

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 7_642_VICEDIRIGENZA

Roma, 30 luglio 2009

[Info Vicedirigenza n. 23](#)**VICEDIRIGENZA**

IL CORAGGIO DI POCHI, LA VITTORIA DI MOLTI !
FINALMENTE UNA GIOIA ! LE LOTTE E LA DETERMINAZIONE DELLA UGL PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA VICEDIRIGENZA TROVANO UN
RICONOSCIMENTO CONCRETO CON QUESTA SENTENZA

Cari colleghi aspiranti vicedirigenti,

prendiamo atto che quei sindacati, che IERI hanno criticato l'UGL per aver avviato numerosi ricorsi al Giudice del Lavoro, ricorsi peraltro TUTTI VINTI (vedi Risarcimento danno mancata riqualificazione personale giudiziario, sospensione dei trasferimenti, Vicedirigenza, etc), OGGI cantano vittoria su sentenze emesse a favore di nostri iscritti e non.

Il Giudice del Lavoro Dr. Grisanti, grazie al ricorso PER UN NOSTRO ISCRITTO, patrocinato dal Prof. Avv. Nicola De Marinis nostro consulente legale fin dall'inizio della nostra battaglia della Vicedirigenza, ha disapplicato la Legge 15/09 ed ha riconosciuto la figura di vicedirigente al ricorrente, nonché un congruo risarcimento dei danni:

15.000 €.

ATTENZIONE ! Lo Studio Legale De Marinis è convenzionato solo e soltanto con l'UGL, pertanto questa O.S. continua a combattere la battaglia utilizzando la strada dei ricorsi, che al momento è l'unica percorribile.

Sei ancora in tempo ! aderisci subito !

Contattateci.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347.0662930)

SEGUE SENTENZA E COMMENTO DEL PROF. AVV. DE MARINIS

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 – 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

Commento Prof. Avv. Nicola De Marinis

“Il tema della ‘vicedirigenza’, quale modalità di promozione delle elevate professionalità nella pubblica amministrazione, torna prepotentemente alla ribalta.

Voluta dal Governo di centro-destra, che, con la legge 145/2002 aveva inserito nel corpus del d. lgs. n. 165/2001, il testo unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’art. 17 bis, recante la previsione dell’istituzione di una separata area contrattuale per la vicedirigenza destinata a comprendere il personale più qualificato (già inquadrato nei livelli C3 e C2, in possesso di titolo di laurea e con una congrua anzianità di servizio) ed a ricevere un peculiare trattamento normativo ed economico da definirsi nell’indicata sede negoziale con gli specifici soggetti rappresentativi, aveva identificato, in una con l’abolizione del ruolo unico dei dirigenti, il fulcro di un nuovo modello di gestione dell’amministrazione pubblica, che, ridimensionata la figura, viceversa concepita come centrale nella prima privatizzazione, del dirigente-manager, si ridefiniva secondo il noto assetto burocratico fondato sulla redistribuzione di funzioni e poteri ai diversi livelli della gerarchia.

Senonchè il ripensamento che in ordine al modello di gestione della pubblica amministrazione ha caratterizzato il nuovo governo di centro-destra, giunto a stemperare l’apprezzabile attenzione verso le professionalità più qualificate presenti nel settore pubblico in favore di una generica idea di valorizzazione del merito individuale, giocata tutta in termini economici ed affidata alla discrezionalità del dirigente, per di più severamente circoscritta dalle regole legali, finiva per travolgere l’istituto.

L’art. 8 della legge n. 15/2009 recava una norma di interpretazione autentica dell’art. 17 bis del d. lgs n. 165/2001 per cui la disposizione di legge veniva privata di qualsiasi efficacia precettiva, dovendosi leggere non nel senso che ad essa dovesse ricollegarsi l’istituzione dell’area separata della vicedirigenza, restando così la contrattazione collettiva obbligata a procedervi nel termine indicato, ma nel senso che la disposizione fosse intesa a riconoscere alla contrattazione collettiva la semplice facoltà di istituire la nuova area quando così si fosse determinata.

Il differimento sine die dell’istituzione dell’area separata della dirigenza che da tale lettura finiva per derivare era, almeno nel convincimento del legislatore, sufficiente a far degradare da diritto a mera aspettativa l’accesso al superiore inquadramento e così a sottrarre giuridica rilevanza alle pretese già in tal senso avanzate in sede giudiziaria da molti dei dipendenti pubblici interessati, evitando altresì al legislatore di assumersi la responsabilità politica di una esplicita abrogazione della norma.

Ma la controriforma si arena sulle secche di una tecnica legislativa che, per quanto vantaggiosa, come si è detto, sul piano del compromesso politico, si rivela tecnicamente discutibile.

L'inconsistenza della soluzione legislativa è ora disvelata dalla suesesa sentenza del Tribunale di Roma, che si segnala essere la prima ad essersi pronunciata sulla configurabilità di un diritto all'accesso alla vicedirigenza in costanza di vigenza dell'art. 8 della legge n. 15/2009.

Il Giudicante giunge addirittura a disapplicare tale norma di interpretazione autentica ritenuta in contrasto con i più elementari principi di diritto ed in particolare con il principio di conservazione degli atti giuridici, di cui è applicazione l'art. 1367 c.c. sull'interpretazione dei contratti, per il quale gli atti stessi devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, come la lettura imposta dall'art. 8 l. n. 15/2009 determinava per l'art. 17 bis d. lgs. n. 165/2001, inammissibilmente configurandola come "inutiliter data".

Il Tribunale di Roma non manca neppure di smascherare il compromesso politico e dissimulare l'intento sostanzialmente abrogativo sotteso all'operazione di "svuotamento di fatto" dell'art. 17 bis realizzata attraverso l'art. 8 ma ne censura la palese incostituzionalità in relazione al sottrarsi della medesima alle ordinarie regole sull'abrogazione delle norme giuridiche dettate dall'art. 15 delle "preleggi".

Su questa base il Giudice perviene a sostenere la permanenza della natura precettiva dell'art. 17 bis anche nella vigenza dell'art. 8 e, quindi, dell'interesse del ricorrente ad agire anche nel nuovo quadro normativo e nonostante l'inesistenza di una disciplina a livello di contrattazione collettiva della vicedirigenza, con il riconoscimento in favore del ricorrente medesimo di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della sua legittima aspirazione ad una progressione nella carriera professionale peraltro determinato anche con riferimento alla normale dinamica contrattuale di aumento della retribuzione spettante.

Non si tratta certo di un approdo definitivo, le sentenze che verranno ben potranno discostarsi dal precedente ed accogliere un orientamento del tutto opposto, ma la pronuncia in commento indubbiamente interpella la parte politica sulla necessità di una scelta definitiva e coerente sul modello di gestione della pubblica amministrazione e sul ruolo che in questo contesto si intende attribuire alle professionalità più elevate che operano nel settore".

Prof. Avv. Nicola De Marinis